

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del Reg.	OGGETTO: <i>Art. 3, commi 27 e ss., L. 24.12.2007, n. 244- Riconoscione partecipazioni del Comune in società commerciali.</i>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore 19,25 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione ed in sessione **straordinaria ed urgente** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, dott. **Carlo Rossi**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo Paolo</i>	CICCHINELLI	Sì
2	<i>Fabio</i>	IACOBUCCI	Sì
3	<i>Marcello</i>	BLASETTI	Sì
4	<i>Elena</i>	TROIANI	No
5	<i>Sabrina Olimpia</i>	MARTINELLI	Sì
6	<i>Giovanni</i>	RUGGHIA	No
7	<i>Antonio Diodato</i>	DI ROCCO	Sì
8	<i>Primo</i>	COLONE	Sì
9	<i>Mafalda</i>	DI GIANDOMENICO	No
10	<i>Marco Domenico</i>	MAUTI	No
11	<i>Giovanni</i>	GEMMITI	Sì
12	<i>Sandro</i>	DI ROCCO	No

ASSEGNATI n. 12 + Sindaco	PRESENTI: 7 + Sindaco
IN CARICA n. 12 + Sindaco	ASSENTI: 5 (Troiani, Ruggia, Di Giandomenico, Mauti e Di Rocco Sandro)

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Dott. **Carlo ROSSI**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Claudio ROSSI**.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

l'art. 3, comma 27, della L. n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) - come successivamente integrato e modificato dal D.L. 28.11.2008, n. 185 e dalla L. 18.06.2009, n. 69 - stabilisce: *“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*;

il successivo comma 28, del citato art. 3, L. 244/2007, come integrato dall'art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, comanda ancora: *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”*;

l'ulteriore comma 29, del ridetto art. 3, L. 244/2007, come successivamente modificato dall'art. 71 della L. 18.06.2009, n. 69, prescrive inoltre: *“Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni”*;

il termine di trentasei mesi è scaduto al 31.12.2010;

l'art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30.07.2010, n. 122), come integrato e modificato dall'art.1, comma 117, della L. 13.12.2010, n. 220, così stabilisce: *“Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”*;

Ricevuta la nota di sollecito in data 26.01.2011, prot. n. 39/N4b – sez. E della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con la quale quella magistratura sollecita ad adempiere la ricognizione prevista dalla legge;

Atteso che questo Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:

<u>denominazione</u>	<u>Forma giuridica</u>	<u>natura</u>	<u>Settore di attività prevalente</u>	<u>Natura della attività svolta</u>	<u>Capitale sociale</u>	<u>Quota di partecipazione comunale</u>
SEGEN S.p.A.	Società per azioni	Società in house con capitale interamente pubblico	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	<i>produzione servizi di interesse generale (svolgimento di servizio pubblico locale rivolto direttamente ai cittadini-utenti)</i>	€ 199.000,00	7,00%
CAM S.p.A.	Società per azioni	Società in house con capitale interamente pubblico	Servizio idrico integrato	<i>produzione servizi di interesse generale (svolgimento di servizio pubblico locale rivolto direttamente ai cittadini-utenti)</i>	€ 26.419.100	2,79%
Consorzio Gestione Risorse Forestali e Boschive del territorio della Valle Roveto S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Società in house con capitale interamente pubblico	Programmazione e gestione relativa al patrimonio agro-silvo-pastorale	<i>produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti soci, in funzione della loro attività</i>	€ 10.000,00	20,00%

Dato atto, ad ogni buon fine, che nessuna delle tre citate società risultata quotata in borsa;

Considerato che alla luce della normativa sopra richiamata occorre procedere ad un'analisi sulla tipologia delle quote societarie detenute al fine di verificare se occorra procedere ad eventuali dismissioni;

Ritenuto, a tal proposito, che continuano a rivestire importanza strategica per il Comune le partecipazioni nelle Società sopra indicate e ritenuto, in ogni caso, che non esistano ragioni per disporre dismissioni da tali partecipazioni per i seguenti motivi, qui sinteticamente esposti:

1. Per quanto attiene all'indicata partecipazione in SEGEN SpA, si conferma che la società assicura il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assolutamente di pertinenza di questa amministrazione, giusta (ex alteris) art. 198 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (codice in materia ambientale);
2. Per quanto attiene alla partecipazione in CAM SpA, si conferma che la società assicura la gestione del servizio idrico integrato, assolutamente di pertinenza di questa amministrazione, giusta (ex alteris) artt. 141 e 142, comma 3, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (codice in materia ambientale);
3. Per quanto attiene alla partecipazione nella società Consorzio Gestione Risorse Forestali e Boschive del territorio della Valle Roveto S.R.L., si conferma che la società – pur non svolgendo servizi pubblici locali direttamente rivolti ai cittadini-utenti – svolge comunque funzioni *“necessarie per il perseguimento delle ... finalità istituzionali”* del Comune, in quanto, attraverso la cura del proprio settore di attività prevalente (programmazione e gestione relativa al patrimonio agro-silvo pastorale), essa concorre alla cura di quelle *“funzioni amministrative che riguardano il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”* che, ai sensi dell'art. 13, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, sono proprie dei Comuni;

Rilevato, per scrupolo di massima trasparenza, che il Comune ha aderito in passato (giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28.10.1994, cui è seguito rogito Notaio Altieri rep. n. 12524 del 07.03.1995) al “Consorzio gestione risorse forestali ed ambientali Valle Roveto”, azienda speciale consortile avente scopo sociale analogo a quello di cui alla quasi omonima e già citata Società Consorzio Gestione Risorse Forestali e Boschive del territorio della Valle Roveto S.R.L, ma che – al di là della diversa natura giuridica dei due organismi e della rilevanza agli effetti della normativa soprarichiamata del Consorzio in parola – occorre dare atto che tale azienda consortile ha ormai cessato le proprie funzioni, essendone stato disposto lo scioglimento da parte dei soggetti soci (per questo ente cfr. deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 12.08.2008);

Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:

- il vigente Statuto;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Avendo acquisito i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con unanime voto favorevole

DELIBERA

Di confermare tutto quanto dedotto in premessa, autorizzando – conseguentemente e per le ragioni già enunciate – l'amministrazione comunale a conservare le proprie attuali partecipazioni nelle tre società pubbliche indicate nella stessa premessa e precisamente in:

SEGEN S.p.A.;

CAM S.p.A.;

Consorzio Gestione Risorse Forestali e Boschive del territorio della Valle Roveto S.R.L.

Di riconoscere, pertanto, che tali partecipazioni societarie si conformano ai criteri definiti dal legislatore;

Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, giusta art. 3, comma 28, della L. 244/2007, ed inoltre ai rappresentanti legali delle società partecipate ed al revisore dei conti.

Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: Geom. Domenico SCATENA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

f.to Dott. *Carlo* ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. *Claudio* ROSSI

Prot. n. ..1025..

data....22 MAR. 2011...

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it/>, a partire dal **22 MAR. 2011**.... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al.....**6 APR. 2011**.....

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. *Claudio* ROSSI

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li..... 22 MAR. 2011.....
